



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 180
N. GENERALE 2329 DEL 14/12/2018

OGGETTO: SENTENZA N. 488/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRANI IN FAVORE DELL'AVV. ADELE PETTI DICHIATATOSI ANTISTATARIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AVV. S.N., DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 173 DEL 13.12.2018. LI



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 180
DEL 14/12/2018

OGGETTO: SENTENZA N. 488/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRANI IN FAVORE DELL'AVV. ADELE PETTI DICHIATATOSI ANTISTATARIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AVV. S.N.. DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 173 DEL 13.12.2018. LI

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto sindacale di conferimento allo scrivente Segretario Generale della Responsabilità del Servizio Legale e Contenzioso;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Segretario Generale competente per l'adozione del provvedimento finale .

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Angela Piccarreta

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile del Servizio Legale e contenzioso

PREMESSO che:

L'avv. S.N., rappresentato e difeso dall'avv. Adele PETTI, con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. impugnava la cartella esattoriale n. 014201800063458000006000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, agente della Riscossione per la Provincia di Bari, cartella relativa all'omesso pagamento del verbale di violazione per infrazioni al codice della strada :

-n. 540891/15 reg.gen. 1911/2015 del 19.02.2015 notificato in data 30.04.2015.

L'avv. S.N. eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo. Evidenziava infatti l'opponente che presupposto dell'emissione della cartella esattoriale n. 014201800063458000006000 era l'omesso pagamento della sanzione relativa alla violazione accertata con il verbale di violazione n. 540891/15 reg. gen. 1911/2015 del 19.02.2015 notificato in data 30.04.2015. In realtà l'avv. S.N. aveva presentato con raccomandata A.R. il ricorso innanzi al Prefetto della Provincia Bat nei termini di legge e non aveva mai ricevuto un provvedimento consequenziale dall'Autorità Prefettizia.

Dagli atti depositati presso l'Ufficio Verbale del Comando di Polizia Municipale risultava, invece, che non era mai stato inoltrato ricorso al Prefetto della Provincia di Bat avverso il verbale n. 540891/15 reg.gen. 1911/2015 del 19.02.2015 e quindi la sanzione era stata iscritta a ruolo.

L'Ufficio Legale, ricevuta la notifica dell'atto di citazione dell'avv. S.N.. con PEC richiedeva informazioni alla Prefettura della Provincia BAT in merito al ricorso presentato dall'avv. Nicola Stella avverso il verbale di violazione n. 540891/15 reg.gen. 1911/2015 del 19.02.2015 notificato in data 30.04.2015.

La Prefettura comunicava "**che agli atti di questo Ufficio non risulta protocollato il ricorso in esame**", dando quindi conferma che il ricorso al Prefetto regolarmente presentato dall'avv. N.S. in base alla ricevuta di ritorno della raccomandata di spedizione depositata dall'opponente agli atti del procedimento, per cause esclusivamente imputabili alla Prefettura, era andato smarrito e comunque non era stato mai trattato nei termini di legge.